

Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo e possono essere effettuate, in tutto il territorio della Regione, per una durata massima di sei settimane consecutive a partire dal secondo sabato del mese di gennaio per il periodo invernale e dal secondo sabato del mese di luglio per il periodo estivo. Nell'ambito di tali periodi ogni esercente può liberamente determinare la durata delle vendite di fine stagione, specificando la stessa nella comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo 48 della L.R. n. 33/1999.

La vendita di fine stagione deve essere preceduta da **comunicazione al Comune inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della data di inizio.**

COMUNICAZIONE
SALDI DI FINE STAGIONE

AL SINDACO DEL COMUNE DI _____

OGGETTO: Comunicazione di effettuazione di una **vendita saldi di fine stagione.**

Il/La sottoscritt _____

in qualità di

☐ titolare della ditta individuale _____

☐ legale rappresentante della Società _____

con sede in _____ (____) Via _____ n. ____

titolare dell'esercizio di vicinato sito in Via _____

per la vendita di _____

COMUNICA

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 della L.R. n. 33/1999, così come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 12/2001, che effettuerà, nell'esercizio commerciale sopra indicato, una VENDITA A SALDO a decorrere dal ____/____/____ sino al ____/____/____ applicando percentuali di sconto dal ____% al ____%.

_____, li _____

Firma _____

N.B.: nel caso venga effettuata campagna pubblicitaria, dovrà essere allegata, ai fini della corretta informazione al consumatore, anche copia dei testi dei volantini, manifesti ecc., ai sensi del comma 3 dell'articolo 48 della L.R. 33/1999.